


Publicato il 13/06/2025

N. 03268 /2025 REG.PROV.CAU.  
N. 02970/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2970 del 2025, proposto da Lorena Simonella, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino Araca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

***nei confronti***

Alessio D'Orio, Simone Filorizzo, Emanuele Vitale, non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

***previa sospensione dell'efficacia***

- della comunicazione di non idoneità, del 12 febbraio 2025, senza protocollo, del Ministero della Difesa- Direzione generale per il personale militare- con cui alla ricorrente veniva comunicata la non idoneità al servizio militare con la seguente motivazione: "INIDONEO agli accertamenti psicofisici per le seguenti cause: ■■■

- [REDACTED]
- dei verbali della commissione medica e di ogni atto della stessa, anche non conosciuti, che hanno determinato la non idoneità al servizio di parte ricorrente;
  - all'occorrenza, del bando di concorso e delle successive modifiche, e dei relativi allegati, e delle eventuali norme tecniche, per il reclutamento di 6200 Volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) 3° blocco 2024 e nella parte in cui, anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
  - della Direttiva tecnica "per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" nella parte in cui anche interpretata, ha determinato la non idoneità al servizio militare di parte ricorrente;
  - decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare. A norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con particolare riferimento all'articolo 582 e nella parte in cui anche interpretata ha determinato la non idoneità al servizio militare della ricorrente;
  - ove occorra, del Decreto prot. M\_D AB05933 REG2024 0732127, adottato dal Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale Militare del 17.12.2024, pubblicato sul portale del Ministero della Difesa, recante la graduatoria

di merito relativa al reclutamento, per il 2024, di 6.200 volontari in ferma prefissata iniziale (VFI) nell'Esercito, indetto con Decreto Dirigenziale n. M\_D AB05933 REG2023 0602854 del 16 ottobre 2023 (Pubblicato nel portale InPA il 18 ottobre 2023), limitatamente alla parte in cui la ricorrente viene esclusa a seguito del giudizio di "non idoneità" espresso dal Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale Militare- [REDACTED] oggetto di gravame con il ricorso principale.

- all'occorrenza, del provvedimento denominato "3BL24 INCORPORAMENTO ELENCO CONVOCATI AI RAV.xlsx", comunicato in data 23.12.2024, mediante pubblicazione sul portale del Ministero della Difesa, limitatamente alla parte in cui la ricorrente viene esclusa a seguito del giudizio di "non idoneità" espresso dal Ministero della Difesa- Direzione Generale per il personale Militare- Centro di Selezione di Palermo;

- di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto con quelli impugnati, ancorché non conosciuto, che possa fraporsi al diritto fatto valere dalla ricorrente; nonché

- per ottenere l'ammissione della stessa con riserva a tutte le residue prove concorsuali, nonché l'assegnazione ai vari Reggimenti addestrativi della Forza armata e incorporazione della ricorrente nella graduatoria per il conseguente arruolamento;

- per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata al risarcimento del danno in forma specifica ai sensi dell'art. 30 c.p.a. e 2058 c.c.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Gianluca Amenta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'esito favorevole al candidato della verifica disposta da questo Tribunale;

Considerato che la presente causa ha ad oggetto, oltre all'esclusione di parte ricorrente, la graduatoria del concorso di reclutamento in oggetto;

Ritenuto che, sebbene parte ricorrente abbia tempestivamente impugnato la graduatoria relativa al concorso in oggetto, sussiste, tuttavia, la necessità di integrare il contraddittorio perché la notifica del ricorso risulta effettuata solo nei confronti di alcuni controinteressati, ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto, pertanto, di dover integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto, in considerazione dell'elevato numero di essi, di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e di quello per motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all'Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l'Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che, attesa la sussistenza di grave pregiudizio, debba essere assicurata allo stesso la tutela cautelare interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a., ai fini dell'ammissione con riserva al completamento dell'iter concorsuale.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

- accoglie l'istanza cautelare, in via interinale, ai sensi dell'art. 27 c.p.a. e, per l'effetto, ammette "con riserva" la ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei termini e con le modalità di cui in motivazione;

- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere

Gianluca Amenta, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Gianluca Amenta**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.